

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(finanze e tesoro)

4^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Vice Presidente FAVILLA

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
DE LUCA, <i>sottosegretario di Stato per le</i> <i>finanze</i>	3, 4
GAROFALO (PDS)	2, 3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 16.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è del senatore Garofalo. Ne do lettura:

GAROFALO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il decreto ministeriale del 10 settembre 1992, emanato in ritardo in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, contiene l'indicazione dei vari beni e servizi alla cui disponibilità si fa riferimento per la determinazione sintetica del reddito, nonché le modalità di calcolo del loro valore;

che, nel caso della disponibilità di più beni e servizi appartenenti alle stesse o a diverse categorie, sempre ai fini della determinazione sintetica del reddito, il valore più elevato è considerato per intero, il secondo valore viene ridotto del 40 per cento, il terzo del 50 per cento, il quarto del 60 per cento e i valori successivi dell'80 per cento;

che sulla base di queste disposizioni un contribuente residente, per esempio, a Roma che abbia indicato in dichiarazione la disponibilità dei seguenti beni:

a) un autoveicolo con alimentazione a benzina con potenza di 16 HP, immatricolato da tre anni;

b) una *roulotte*;

c) una abitazione principale in Roma di 200 metri quadrati;

d) una residenza secondaria in Alto Adige di 100 metri quadrati per la quale paghi una rata di mutuo di lire 3.000.000 annui, comprensivi di interessi e capitale;

e) una assicurazione sulle case per la quale corrisponde un premio di lire 500.000 annue,

si vedrebbe calcolato un reddito di lire 53.178.100;

che, a sua volta, un contribuente con disponibilità dichiarata dei seguenti beni:

a) un'abitazione principale in Roma di 200 metri quadrati;

b) una residenza secondaria in Alto Adige di 100 metri quadrati gravata di mutuo come nel caso precedente;

c) un autoveicolo a benzina di 16 HP sempre immatricolato da tre anni,

con l'applicazione dello stesso meccanismo di calcolo previsto nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992 si vedrebbe attribuito, per

via sintetica, un reddito di lire 48.711.000, con una differenza di sole lire 4.487.100 rispetto al soggetto precedente,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che un tale meccanismo di calcolo per la determinazione sintetica del reddito colpisca in modo ingiusto coloro che posseggono solo fino a tre beni, partecipando il primo di questi per intero, il secondo al 60 per cento, il terzo al 50 per cento alla determinazione sintetica del reddito, e favorisca in modo altrettanto ingiusto coloro che dispongono di beni e servizi in numero superiore a quattro dal momento che i valori dei beni e servizi disponibili dal quinto in poi partecipano al reddito accertabile solo in misura del 20 per cento;

se non si ritenga di dover adottare le modifiche necessarie per rendere più equilibrato il rapporto fra le disponibilità dei beni e il reddito accertabile.

(3-00218)

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha apportato significative modificazioni alla disciplina sull'accertamento sintetico dei redditi ampliando il novero degli elementi indicativi di capacità contributiva. Tali modificazioni sono finalizzate a potenziare l'attività di accertamento sintetico, in quanto pongono a disposizione degli uffici finanziari un più ampio ventaglio di elementi di valutazione del reddito.

Per effetto di tali modifiche è consentito all'ufficio, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.

Il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, in attuazione della normativa introdotta dalla predetta legge n. 413, ha stabilito le modalità per la determinazione sintetica del reddito definendo il contenuto presuntivo dei vari elementi indicativi di capacità contributiva. Gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito sono stati poi modificati dal successivo decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992.

Nella determinazione della misura dei coefficienti si è ritenuto di assegnare valori più alti ai beni e servizi per i quali è più spiccato il carattere di lusso o voluttuario, mentre valori più bassi sono stati attribuiti a beni e servizi che soddisfano bisogni essenziali.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione sintetica del reddito in presenza di più elementi indicativi di capacità contributiva, si è ritenuto di adottare un criterio di «stratificazione attenuata» del risultato reddituale. Infatti, al reddito corrispondente all'elemento di maggior contenuto induttivo vanno sommati in progressione decrescente i redditi corrispondenti agli altri elementi, con una attenuazione via via crescente, in misura, rispettivamente, del 40 per cento, del 50 per cento, del 60 e dell'80 per cento.

Gli abbattimenti previsti si giustificano con la considerazione che il reddito corrispondente agli indicatori più rilevanti è, almeno in parte, compatibile con la disponibilità di altri elementi.

GAROFALO. Signor Presidente, francamente non so cosa replicare alla risposta del Sottosegretario, poichè egli si è limitato solo a ribadire una serie di elementi già riportati nella mia interrogazione e a dire che così sono.

Con la mia interrogazione intendevo segnalare invece un problema di squilibrio che si viene in molti casi a determinare nel rapporto fra disponibilità di beni e reddito presunto. Ad esempio - cito il caso riportato nella mia interrogazione - risultava che ad una persona con un certo numero di beni si era calcolato un reddito presunto di 53 milioni, mentre ad un'altra persona con un numero di beni assai inferiore era stato calcolato un reddito presunto di 48 milioni. Vorrei sapere se tale valutazione corrisponde alla sproporzione fra la disponibilità di beni del primo e la disponibilità di beni del secondo ai fini del calcolo del reddito.

Questa era la questione che avevo posto nella mia interrogazione e alla quale - ripeto - il rappresentante del Governo non ha dato risposta alcuna.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia risposta è stata effettivamente piuttosto sintetica, ma ritengo che il suo significato sia inequivocabile.

L'indice di capacità contributiva riguardo al possesso di alcuni beni si va progressivamente attenuando man mano che si supera un certo numero di beni perchè questo implicitamente è segno di un determinato tenore di vita e quindi di reddito. Fino a quando il numero di beni indice è limitato, può intervenire un fatto casuale, ad esempio la proprietà di un immobile che deriva da un'eredità. Il fatto che ad una certa disponibilità di beni indice se ne sommino altri è normale, se ciò è correlato ad un determinato tenore di vita; quindi non vi deve essere necessariamente una crescita esponenziale del reddito effettivo.

Questa è la ragione per cui si è ritenuto di immaginare un ammortizzatore percentuale nella individuazione del significato reddituale del possesso di una pluralità di beni, quando però si sia già raggiunto lo zoccolo determinato da un numero definito di beni indice. Questo meccanismo ha un suo spessore che non può essere sottovalutato.

Poichè siamo in sede di valutazione di elementi induttivi, tutte le valutazioni potrebbero essere valide, rivelarsi giuste o sbagliate, approssimate per eccesso o per difetto. Tuttavia ritengo che il criterio in sè sia razionale, come mi pare si evinca anche dalla sintetica risposta alla sua interrogazione.

GAROFALO. Anche a seguito di questi chiarimenti non posso che dichiararmi totalmente insoddisfatto perchè è vero che la disponibilità di determinati beni indica una fascia di reddito, ma a partire da quella fascia di reddito, identificata dal possesso di alcuni beni, vi è poi la possibilità di espansione verso l'alto che invece risulta schiacciata nella situazione attuale. Una volta stabilito che alla disponibilità di un determinato numero di beni corrisponde presumibilmente una certa percentuale, se a quei beni se ne aggiungono, ad esempio, altri sette o otto la differenza può diventare anche molto rilevante. In sostanza, il

nostro invito è quello di valutare in modo tale che chi ha più beni non sia equiparato a chi ne ha di meno.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

